

STATUTO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO "SAABWAY CLUB"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1. E' costituita l'Associazione "SAABWAY CLUB". L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale ed ha carattere culturale-ricreativo; l'Associazione non ha fini di lucro ed è costituita ai sensi di Legge ed è regolata dal presente Statuto.

1.2. La sede legale è in Roma, Via Salvatore Pincherle, n°120.

1.3. La sua durata è illimitata.

Art. 2 - Scopo

2.1. L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2. Scopo dell'Associazione è in particolare riunire possessori ed estimatori del marchio SAAB con il seguente obiettivo:

- a) Presentare, informare, promuovere e sostenere la Storia del Marchio automobilistico SAAB, le sue tradizioni e tutto ciò che attiene alla stessa, anche attraverso la valorizzazione dei modelli di interesse storico, per trasmettere e far viaggiare nel tempo e nello spazio la Passione che accomuna i Soci attorno a questo Marchio.

Art. 3 - Attività

3.1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- a) organizzare e partecipare ad incontri, raduni, manifestazioni, gite, cene, eventi automobilistici nazionali ed internazionali;
- b) sostenere eventuali iniziative dei Soci;
- c) scambiare esperienze, consigli, supporto nel reperire parti di ricambio, pezzi speciali e quant'altro per il mantenimento, l'efficienza e la miglioria delle vetture;
- d) nel rispetto delle norme e delle Leggi vigenti, l'Associazione potrà realizzare servizi e attività avvalendosi di proprie strutture o di strutture di enti terzi pubblici e privati, potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e creditizie che riterrà utili al conseguimento degli scopi Sociali;
- e) qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art. 4 - Ammissione dei Soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio Direttivo, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.6. Non è ammessa la figura del Socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

5.1. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2. Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

5.3. Il Socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del Socio

6.1. Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il Socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 1 (uno) mese dal termine di versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

6.3. Nel caso "a" l'Associazione decade automaticamente. Nel caso "b" l'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice o e-mail.

6.4. Il Socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione

dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il Socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia

- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Collegio dei Proviviri

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - L'Assemblea

8.1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con e-mail/ lettera semplice/ fax/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.

8.2. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

8.3. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un decimo dei Soci.

8.4. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.6. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

8.8. Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;

d) ratifica le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri.

8.9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

8.10. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni Socio può essere delegato da un numero di altri Soci fino a 3.

8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato nella sede dell'Associazione.

8.12. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.13. Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei Soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei Soci.

8.14. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a cinque membri. Resta in carica 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti più volte.

9.2. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa, ogni qual volta si ritenesse necessario, dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi Soci;
- e) esclude i Soci salva successiva ratifica dell'Assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. I membri del Consiglio Direttivo che non possano essere presenti, possono conferire delega ad un altro membro.

9.6. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- a) il Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),

- b) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),
- c) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),
- d) Il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso. Tale figura può essere ricoperta da un membro che ricopra già anche una delle altre figure sopra elencate).

Art. 10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Resta in carica due anni e può essere rieletto più volte.

Art. 11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 12 - Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 13 - Il Tesoriere

13.1. Il Tesoriere monitora e agisce per quelle mansioni che riguardano l'attività economica e contabile dell'Associazione, assicura la redazione dei rendiconti, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo)

14.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente del Collegio.

14.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

14.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario."

Art. 15 – Collegio dei Probiviri (organo facoltativo)

15.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

15.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

15.3. Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del Socio, o all'espulsione di esso;
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più Soci;
- c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai Soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea generale di tutti i suoi atti;
- d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più Soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi Principi.

Art. 16 - I mezzi finanziari

16.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità Sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

16.2. L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 17 - Rendiconto economico finanziario

17.1. L'esercizio Sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

17.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

17.3. L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

17.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

17.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 18 - Scioglimento

18.1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

18.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

18.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di finalità similari.

Art. 19 - Controversie

19.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

19.2. L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

19.3. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

19.4. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.